



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – MESSINA

ORDINANZA N°37/2012

REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' LUDICO - DIPIORTISTICHE

Il Capo del compartimento marittimo di Messina:

VISTI gli artt. 8 e 9 primo comma della L. 8 luglio 2003 n° 172;

VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29/07/2008 n°146 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto";

VISTA la propria ordinanza n° 115/2009 del 16/09/2009, che disciplina l'utilizzo commerciale di natanti da diporto, nonché l'ordinanza n° 35/2012 del 14/05/2012 che disciplina la sicurezza della balneazione;

VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;

VISTI gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

RITENUTO necessario regolamentare le attività ludico-diportistiche;

ORDINA

ARTICOLO 1

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività ludico-sportive-ricreative esercitate durante la stagione balneare nelle acque del Compartimento Marittimo di Messina .
2. Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio ricadente nella giurisdizione di questo Compartimento Marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, dal relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le eventuali fattispecie nella presente non espressamente disciplinate.
3. Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.
4. Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.

ARTICOLO 2

1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.

2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
3. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:
 - 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
 - 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
 - 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
 - 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
 - 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
 - 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.
4. Per i natanti che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.
5. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

ARTICOLO 3

1. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
 - le condimeteo siano assicurate e favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/MF canale 68, oppure rivolgendosi alla Capitaneria di Porto di Messina al numero telefonico 090/344444 o via radio VHF/MF canale 16, ovvero ad altra locale Autorità Marittima;
 - i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti (vedi allegato 1);
 - la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
 - siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
2. Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
 - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
 - l'assenza di acqua in sentina;
3. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

ARTICOLO 4

1. Le unità navali da diporto, comprese le tavole a vela, possono navigare nelle acque del Compartimento Marittimo di Messina, mantenendosi a distanze superiori a:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge o 150 metri dalle scogliere, in presenza di coste a picco, in caso di navigazione con utilizzo del motore o della vela;
- 1000 metri dalle navi militari e 200 metri dalle navi mercantili che si trovano alla fonda o all'ormeggio;
- 1000 metri dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvvigionamento di acqua di mare;
- 200 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
- 100 metri dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura.

Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (BANANA BOAT, ecc.), nonché la conduzione delle moto d'acqua, possono essere effettuate oltre il limite di 500 metri dalla costa e quelle delle tavole a vela (wind surf) delle tavole/mezzi trainati da aquiloni (KITE – SURF, ecc.) e dei propulsori acquatici subacquei, oltre il limite di 200 metri.

2. Durante la stagione balneare, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, devono:

- per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, utilizzare i corridoi di atterraggio di cui al successivo articolo 5, ovvero navigare senza l'utilizzo del motore o della vela;
- non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione;
- le moto d'acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa devono navigare con rotta perpendicolare alla costa;
- fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa, navigare a una velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo, comunque, lo scafo in dislocamento.

3. Le unità impiegate nell'attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT, ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF, ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF, ecc.), devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. La navigazione di detti mezzi è vietata nelle acque antistanti la foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

4. I natanti a remi di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi simili possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate favorevoli fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata nelle acque antistanti la foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

ARTICOLO 5

1. I corridoi di lancio/atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello indicante "CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
2. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Il mezzo che parte dal corridoio di lancio ha la precedenza su quello in atterraggio. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche e rimanere in completo dislocamento. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi momenti, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

ARTICOLO 6

Per l'esercizio delle singole attività ludico - diportistiche , oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere osservate le disposizioni contenute nelle schede in allegato 2 alla presente ordinanza.

ARTICOLO 7

1. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 6 devono:
 - munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc... previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
 - comunicare all'autorità marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
 - verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l'espletamento di attività fisica;
 - predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.
2. I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:
 - in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
 - di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - di una cassetta di pronto soccorso;

- un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
 - le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
4. Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischiotto.

ARTICOLO 8

1. Chiunque intenda effettuare l'attività di locazione o il noleggio di natanti da diporto deve presentare alla locale Autorità Marittima (Sezione Naviglio) la dichiarazione, come da allegato 3 alla presente ordinanza che avrà la medesima scadenza del certificato d'idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio) e validità sino al 31/12 di ogni anno per i natanti adibiti a locazione/diving.
2. Copia della dichiarazione, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa ed ai documenti dell'unità.
3. Il locatore/noleggiatore di natanti deve:
 - svolgere l'attività con mare e tempo assicurati e favorevoli;
 - consegnare l'unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e prevista copertura assicurativa;
 - istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori circa l'uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso;
 - informare gli utilizzatori sull'osservanza delle disposizioni speciali relative alla disciplina della navigazione dei natanti da diporto nonché delle leggi ed ordinanze in vigore ed in particolare della presente ordinanza, che dovrà essere ben esposta al pubblico e disponibile in copia da consegnarsi, se richiesta, all'utilizzatore;
 - prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
 - porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all'utilizzo dei corridoi di atterraggio;
 - tenere pronta un'idonea unità di assistenza, a motore, con a bordo un salvagente anulare con almeno 30 mt. di cima galleggiante e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il rientro dei natanti che effettuano la locazione/noleggio, in caso di intervenuto pericolo o improvvise avverse condimeteo preventivamente non segnalate. Sono esentati da tale obbligo i concessionari che effettuano attività di locazione/noleggio di unità non dotate di motore;
 - annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun

utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) e se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità;

- contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n° 01, ecc.);
 - assicurarsi che le moto d'acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore, in caso di inosservanza dei limiti di navigazione, ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa;
4. Il conduttore di un'unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle indicate nella presente ordinanza;
 5. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto a noleggio è comunque sempre obbligatorio il possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza o della cilindrata del motore;
 6. I natanti da diporto adibiti a locazione/noleggio possono essere utilizzati esclusivamente per le attività commerciali di cui all'articolo 2 del D.lgs. n° 171/2005;
 7. Le attività disciplinate dal presente articolo, possono essere effettuate solo in caso di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli; a tal fine, il locatore/noleggiatore dovrà mantenere disponibile il bollettino Meteomar del giorno, relativo alla zona di interesse, la carta nautica della zona, gli avvisi ai naviganti e le ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona, sia di carattere permanente che transitorio. In ogni caso, la locazione/noleggio dei natanti da spiaggia potrà essere effettuata solo in ore diurne.
 8. Il contratto di utilizzo dei natanti per le finalità descritte deve essere stipulato per iscritto, numerato progressivamente (es. 01/2012) e deve riportare l'indicazione della data/durata dello stesso, delle parti contraenti, del prezzo della locazione/noleggio pattuito. Copia dello stesso contratto deve essere tenuta a bordo per l'esibizione in caso di eventuali controlli da parte delle Autorità Competenti.
 9. Il titolare della società/ditta dovrà istituire un registro ove dovranno essere annotati i contratti stipulati, gli estremi identificativi del natante utilizzato per l'attività di locazione/noleggio, dati anagrafici – domicilio – recapito telefonico del conduttore del mezzo locato/noleggiato;
 10. Entro il 31 dicembre di ogni anno il titolare o rappresentante legale dell'attività, dovrà, inoltre, presentare la dichiarazione, ex art. 68 cod. nav., di inizio/proseguo attività.
- I titolari di concessioni demaniali marittime, che prevedano la locazione di natanti da spiaggia (senza conducente), sono esentati, per svolgere tale attività, dagli obblighi di cui al già citato art. 68 Cod. Nav.

ARTICOLO 9 - DIVING

1. Le società o ditte (centri di immersione/addestramento) aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano effettuare l'attività di diving utilizzando natanti da diporto come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, comunque stazionanti nel Circondario Marittimo di Messina, devono presentare alla locale Autorità Marittima una dichiarazione, come da allegato 3 alla presente ordinanza.
2. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale risulti l'indicazione dell'attività di addestramento subacqueo all'immersione per i praticanti tale attività;
 - b) elenco dei natanti utilizzati per addestramento subacqueo, con elencazione delle loro caratteristiche principali;
 - c) copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
 - d) copia eventuale certificato omologazione e dichiarazione di conformità;
 - e) copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza.
3. La copia dell'istanza sarà restituita all'interessato con il visto di questa Capitaneria di porto e dovrà essere tenuta a bordo di ogni singolo natante indicato nell'istanza di cui sopra per essere a disposizione degli organi di polizia.
4. Per la conduzione dei natanti adibiti ad appoggio per i praticanti l'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo, è obbligatorio comunque il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore.
5. I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati dall' allegato V al Decreto 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall' art. 90 del precitato Decreto.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno il titolare o rappresentante legale dell'attività, dovrà, inoltre, presentare la dichiarazione di cui all'art. 68 cod. nav. di inizio/proseguo attività.

ARTICOLO 10 – WATERBALL

1. L'attività di water ball è riconducibile all'impiego per scopo ricreativo di una sfera in materiale plastico trasparente, al cui interno vi è lo spazio per uno o più soggetti che compiono evoluzioni in acqua.
2. La predetta attività deve essere ispirata ai principi di massima garanzia per i praticanti di attività ricreative e degli altri frequentatori delle spiagge e degli specchi acquei.
3. Nei casi in cui tale attività venga svolta con finalità di lucro, il titolare dovrà attenersi alla comunicazione di inizio attività ex art. 68 Cod.Nav. oltre che fornirsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

4. Coloro che svolgono la predetta attività, oltre ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di impiego dettate dal costruttore, dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- L'attività in parola dovrà essere svolta in orario diurno e con mare totalmente calmo, in assenza di vento sostenuto e forte corrente;
 - Dovrà essere effettuata ad una distanza non superiore a mt. 10 dalla riva non creando nocumento e disturbo alcuno alla balneazione;
 - È obbligatoria la presenza di un operatore in funzione di vigilanza e con la possibilità di immediato recupero tramite il cavo collegato alla sfera;
 - In caso di svolgimento al di fuori di uno stabilimento balneare dovrà essere assicurato oltre alla presenza dell'operatore in funzione di vigilanza anche un assistente bagnante dotato di idoneo brevetto di salvataggio rilasciato da società riconosciute, qualora lo stesso ne sia sprovvisto, nonché idonea attrezzatura di pronto soccorso.

ARTICOLO 11

1. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Messina, deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Messina (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 090/344444 (sala operativa); 090/45830 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso ed emergenza in mare.
2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:
 - tipo di emergenza;
 - posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
 - numero e generalità delle persone presenti a bordo;
 - caratteristiche dell'unità navale.
4. Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, deve:
 - far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
 - mantenere per quanto possibile un continuo contatto radio/telefonico con l'autorità marittima;
 - utilizzare quando necessario i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

ARTICOLO 12

1. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in tale ambito devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della capitaneria di porto di Messina e dalle altre Autorità competenti in materia.
2. Le operazioni di bunkeraggio delle unità da diporto devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza n.9/2003 del 10/03/2003 emanata in materia dalla capitaneria di porto di Messina.
3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative o religiose nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) devono essere autorizzate dalla competente Autorità Marittima.
4. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l'esercizio della balneazione disciplinato dall'ordinanza n.35/2012 del 14.05.2012 di questa Capitaneria di Porto.
5. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, la pesca può essere esercitata solo oltre 200 metri dalla costa.
6. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza e svolta in prossimità delle zone costiere interessate da eventuali movimenti franosi o costoni a picco sul mare, è vietata nello specchio acqueo antistante metri 200 dalla linea di costa.
7. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, in mare sono fissati con ordinanza n.36/2012 del 22.05.2012 di questa Capitaneria di porto. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

ARTICOLO 13

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n° 115/2009 in premessa citata nonché ogni altra disposizione in contrasto con essa.
2. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, ovvero dal 1174 e 1231 del Cod. Nav. sempreché il fatto non costituisca più grave reato.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione a società, circoli sportivi, stabilimenti balneari, associazioni ed imprese interessate;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web www.messina.guardiacostiera.it.

Messina, 23.05.2012

F.to IL COMANDANTE
C.V.(CP) Antonio MUSOLINO

Allegato 1

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE (la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)
--

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x(1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle di deviazione (a)	x	x	x					
orologio	x	x						
barometro	x	x						
binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (b)	x	x						
fanali regolamentari (c)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (d)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e)	x	x	x	x	x	x		

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 141 comma 6 del DPR 433/91 ed essere iscritti nei registri di cui all'art. 68 C.N.)

(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988.

(c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232/1994

A) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata P (KW)	Numero e capacità estinguente degli estintori		
	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18.4$ $18.4 < P \leq 74$ $74 < P \leq 147$ $147 < P \leq 294$ $294 < P \leq 368$ $P > 368$	1 da 13 B	1 da 21 B 2 da 13 B 1 da 21 B e 1 da 13 B 1 da 34 B e 1 da 21 B 2 da 34 B	1 da 13 B

B) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18.4$	13 B
$18.4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente: la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
- La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
- Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.
- Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex D.G. Navigazione e Traffico Marittimo
- Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buon stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

Navigazione degli acquascooters e moto d'acqua.

conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica - gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di <i>self-circling</i> (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 500 metri dalla costa; • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 500 metri dalla costa; • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. - tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Navigazione ed uso delle tavole a vela (WINDSURF ecc.)

conduzione:	<ul style="list-style-type: none">- età minima di anni 14 (quattordici) compiuti (tale limite è derogato nei casi previsti dall'art. 39 comma 4 del D.L. 171/2005);- indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale. Lo stesso vale anche per le persone trasportate.
navigazione:	<ul style="list-style-type: none">- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;- è vietata ad una distanza inferiore a:<ul style="list-style-type: none">• 200 metri dalla costa;• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none">- quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:<ul style="list-style-type: none">i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;ii) quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento;iii) se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.-
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none">- la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare;- l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none">- è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi;- è vietato lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l'alto.

Traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.)

conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno anni 18 (diciotto) compiuti ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di: <ul style="list-style-type: none"> • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio • un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimento assicurato; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 500 metri dalla costa; • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - la persona che si trova a bordo del mezzo trainato dovrà avere almeno 14 anni compiuti; - le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio - è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; - l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.)

conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - maggiori di anni 16 (sedici) compiuti (tale limite è derogato nei casi previsti dall'art. 39 comma 4 del D.L. 171/2005); - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e, durante i corsi di addestramento, un casco di protezione per sport acquatici; - usare sistemi di sicurezza, che consentano di sganciarsi in casi estremi; - collegare le cime (cd. <i>linee</i>) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra; - munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 200 metri dalla costa, solo durante la stagione balneare; • 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietato mantenere una cima (leash) che collega la persona alla tavola; - è vietato effettuare salti quando, a distanza inferiore di 40 mt, sono presenti altri utenti del mare ovvero ostacoli; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - quando due unità trainate da aquiloni si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: <ol style="list-style-type: none"> i) quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone; ii) quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando; iii) quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura;
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare - la partenza e l'atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta; - l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - è vietato lasciare l'aquilone incustodito senza aver riavvolto completamente i cavi sulla barra; - è vietato uscire in condizioni di vento da terra "off shore"

Paracadutismo ascensionale.

conduzione:	<ul style="list-style-type: none">- il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;- il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;- il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:<ul style="list-style-type: none">• una gaffa;• un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;• una cassetta di pronto soccorso;• un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;• un sistema di aggancio e rimorchio• un ampio specchio retrovisore convesso;▪ di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa▪ di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista
navigazione:	<ul style="list-style-type: none">- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;- è vietata ad una distanza inferiore a:<ul style="list-style-type: none">• 500 metri dalla costa;• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;- è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none">- lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;- durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa;- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);- il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt)- è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione- quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none">- le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai

	bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none">- l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Propulsori acquatici subacquei.

conduzione:	- l'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito: <ul style="list-style-type: none">• per la navigazione in superficie a coloro che abbiano compiuto 16 anni, indossando un giubbotto di salvataggio;• per la navigazione in immersione è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni.
navigazione:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none">• 200 metri dalla costa;• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione:	- qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri
partenza/atterraggio:	- per consentire di trasportare i Seascooters negli specchi acquei d'esercizio, tramite il traino esercitato da parte, di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio; - per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.
altre disposizioni:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Sci nautico.

conduzione:	<ul style="list-style-type: none">- il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;- il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;- il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:<ul style="list-style-type: none">• una gaffa;• un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;• una cassetta di pronto soccorso;• un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;• un sistema di aggancio e rimorchio• un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none">- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;- è vietata ad una distanza inferiore a:<ul style="list-style-type: none">• 500 metri dalla costa;• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none">- lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;- durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa;- la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio- è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none">- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none">- l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

WATERBALL.

conduzione:	- Deve essere svolta da persone in buono stato di salute e prive da patologie non compatibili con l'attività in questione.
navigazione:	- è vietata ad una distanza superiore a 10 metri dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione; - è consentita in ore diurne, con meteo assicurato (mare totalmente calmo) in assenza di corrente forte e vento sostenuto;
altre disposizioni:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi e delle dotazioni di pronto soccorso utilizzati; - non bisogna creare nocumeto e disturbo alla balneazione; - È obbligatoria la presenza di un operatore in funzione di vigilanza e con la possibilità di immediato recupero tramite il cavo collegato alla sfera; - In caso di svolgimento al di fuori di uno stabilimento balneare dovrà essere assicurato oltre alla presenza dell'operatore in funzione di vigilanza anche un assistente bagnante dotato di idoneo brevetto di salvataggio rilasciato da società riconosciute, qualora l'operatore ne sia sprovvisto, nonché idonea attrezzatura di pronto soccorso.

Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA MESSINA

SEZIONE NAVIGLIO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via/piazza _____

C.F. _____ legale rappresentante della Società /Ditta individuale _____ con sede a _____ Prov (_____) in via/piazza _____ n° _____ iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ tel. _____ Cell. _____

COMUNICA

di svolgere l'attività di locazione noleggio locazione e noleggio diving con i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato per usi ricreativi e turistici con le modalità previste dall'Ordinanza n° _____ in data _____ della Capitaneria di Porto di Messina:

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____
Nominativo con n° progressivo _____ lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/KW, numero max persone trasportabili _____ matricola motore: _____
persone trasportabili _____ (_____);
Assicurazione: _____;
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____
n° progressivo _____ lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/KW, numero max persone trasportabili _____ matricola motore: _____
persone trasportabili _____ (_____);
Assicurazione: _____;

DICHIARA

➤ che i natanti suindicati se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov (_____) in via/piazza _____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____;
2. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov (_____) in via/piazza _____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____;

➤ I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _____
in località _____
nel tratto di costa compreso tra _____

Inoltre dichiara che:

- le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio e di esporre al pubblico l'allegata tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, l'utente circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre verrà consegnata ai conduttori/noleggiatori l'originale, o copia autentica, del certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore;
- in caso di noleggio di natanti a vela, colui che svolge la funzione di "Skipper" di essere in possesso della patente nautica;
- tutti gli scafi sono contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n° 01, ecc.);
- per la condotta delle unità locate verranno osservate le norme previste dal D.P.R. 09 ottobre 1997, n° 431, "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche";
- l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate -ivi compresi i passeggeri -che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.-

ALLEGA

- copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- Copia della concessione demaniale rilasciata dal Comune di _____ in data _____.
- Copia dei certificati d'idoneità al noleggio delle unità di cui sopra (se adibite a noleggio);

(luogo)

(data)

Il richiedente

VISTO CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA

FIRMA

Data: _____